

Risposta n. 109

OGGETTO: Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente - Articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La sig.ra istante (di seguito "*Istante*"), residente nel Regno Unito e iscritta all'AIRE con decorrenza dal 30 aprile 2016, è titolare di buoni fruttiferi postali decennali indicizzati all'inflazione, sottoscritti nel 2012 quando l'*Istante* era residente fiscalmente in Italia.

Al riguardo, viene chiesto se ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 che prevede la non imponibilità in Italia per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, debba valere la residenza fiscale dell'intestatario al momento della riscossione o quella al momento dell'emissione dei titoli.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 debba essere presa in considerazione unicamente la residenza fiscale al momento della riscossione, indipendentemente dalla residenza al momento di sottoscrizione o da altri cambi di residenza intermedi.

Ciò in quanto gli interessi generati dai buoni postali fruttiferi dipendono dall'inflazione totale tra il momento di sottoscrizione e riscossione - ossia da un parametro incerto che assume rilevanza al momento della riscossione - e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), tutto il reddito di capitale si considera interamente maturato in capo al possessore al momento della riscossione.

Pertanto, a parere dell'*Istante* non dovrà essere soggetta al pagamento dell'imposta sul reddito di capitale in Italia se ancora residente fiscalmente all'estero al momento della riscossione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si precisa che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E).

Pertanto, il presente parere viene reso in base al presupposto, assunto acriticamente, che l'*Istante* sia residente nel Regno Unito.

Sul piano internazionale, la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Regno Unito è regolata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329 (in breve, "Convenzione" o "Trattato").

In particolare, con riferimento agli interessi, l'articolo 11, paragrafo 1, del

Trattato stabilisce che «*Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato*».

La norma convenzionale, quindi, attribuisce potestà impositiva a entrambi gli Stati contraenti.

L'eventuale doppia imposizione che può derivare dalla tassazione concorrente è risolta attraverso il meccanismo del credito d'imposta, previsto dall'articolo 24 del Trattato, riconosciuto dallo Stato di residenza

La potestà impositiva italiana, in concorrenza con quella britannica, che viene riconosciuta sul piano convenzionale deve essere coordinata con la disciplina nazionale.

Nell'ordinamento interno, l'applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei non residenti è disciplinata dall'articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Per quanto di interesse in questa sede, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 23 si considerano prodotti in Italia «*i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali*».

Ciò premesso, gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da Poste Italiane S.p.A. per conto dell'emittente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

In generale, l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede il regime esenzione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni (c.d. *white list*).

Al riguardo, si rileva che il Regno Unito, Paese in cui l'istante dichiara di essere residente, fa parte degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui alla suddetta *white list*. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni fruttiferi postali, l'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede che *«Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane [ora Poste Italiane S.p.A.] conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7»*.

Con il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511 è stato adottato il *«Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio»*.

In particolare, per quanto riguarda il regime di esenzione, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Regolamento dispone che *«Il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall'emissione del titolo»* ed il successivo comma 4 che al *«buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale»*.

Il medesimo comma 4, inoltre, precisa, che *«Qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l'attestazione di cui all'articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento»*.

Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, infatti, Poste italiane S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale, l'attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese cd. *white list*. Tale attestazione può essere acquisita anche all'atto del

pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un Paese *white list* non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Alla luce dell'inquadramento normativo e regolamentare illustrato, Poste Italiane S.p.A. applicherà l'imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi in oggetto, in quanto *Istante*, al momento dell'emissione di tali titoli, era residente in Italia.

Per completezza si fa presente che il richiamo al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 45 del Tuir che dispone che *«Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data»*, è inconferente in quanto lo stesso è volto a stabilire il soggetto che realizza il reddito di capitale in caso di titoli trasferibili.

Il presente parere è reso sulla base delle informazioni fornite, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)